



BANDO

PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER ACCEDERE AI BENEFICI RELATIVI "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" - "AGIUDU TORRAU". SCADENZA BANDO 31/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2018 che ha approvato il Regolamento per l'erogazione del REIS per il triennio 2018 – 2020. PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE - "AGIUDU TORRAU".

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019 avente ad oggetto "Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu torrau". Linee guida per il biennio 2019-2020 concernenti le modalità di attuazione. Missione 12 – Programma 04 – Cap. SC05.0680. Approvazione definitiva".

RENDE NOTO

Che con decorrenza dalla pubblicazione del Bando e fino alle ore 12.30 del 31/03/2020, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare domanda per ottenere i benefici previsti dal "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" 2019, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1. Oggetto

Il presente bando ha come oggetto la realizzazione della misura del Reddito di inclusione sociale (REIS) - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau", secondo gli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019. Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà finalizzata a promuovere l'autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate e prevede l'erogazione di un sussidio monetario o di un suo equivalente vincolato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati all'art. 3 di questo documento.



Art. 2 - Requisiti di accesso

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione.

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 9.360,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 35.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di € 8.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000,00, incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto;
- non benefici del Reddito di Cittadinanza;
- non abbia i requisiti per beneficiare del Reddito di Cittadinanza.

Pertanto l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Reddito di cittadinanza, non abbia presentato domanda;
- b) l'istante è stato ammesso al Reddito di cittadinanza.

2.1 - Ordine di priorità degli aventi diritto alla misura

Per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2019 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1

ISEE € 0,00 – 3.000,00

| Numero Componenti | Importo annuale |
|-------------------|-----------------|
| 1 | € 3.300,00 |
| 2 | € 4.200,00 |
| 3 | € 5.100,00 |
| 4 e superiori a 4 | € 5.460,00 |



Priorità 2

ISEE € 3.001,00 – 6.000,00

| Numero Componenti | Importo annuale |
|-------------------|-----------------|
| 1 | €. 2.700,00 |
| 2 | €. 3.600,00 |
| 3 | €. 4.500,00 |
| 4 e superiori a 4 | €. 4.860,00 |

Priorità 3

ISEE € 6.001,00 – 9.360,00 esclusi

| Numero Componenti | Importo annuale |
|-------------------|-----------------|
| 1 | €. 1.200,00 |
| 2 | €. 2.100,00 |
| 3 | €. 3.000,00 |
| 4 e superiori a 4 | €. 3.900,00 |

2.2 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50, con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art. 3 – Progetti personalizzati di inclusione.

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 5 delle Linee Guida) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.



A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.

Sono previste le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

- Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
- Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.
- Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il percorso di inclusione.

Ai sensi dell'art. 9 della L. R. 18/2016, l'équipe multidisciplinare designata dall'ufficio di piano insieme al comune di residenza, in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, progetta per ciascun beneficiario della misura il patto di inclusione sociale che consiste in un piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione dell'individuo. Il piano è redatto sulla base delle linee guida definite dalle disposizioni attuative delle risorse utilizzate.

Dell'équipe multidisciplinare fa parte di diritto un rappresentante dei servizi sociali del comune di residenza del beneficiario.

Nelle more dell'attivazione dell'équipe multidisciplinare, i progetti che prevedano interventi integrati particolarmente complessi, potranno essere predisposti e avviati da parte del servizio sociale comunale.

I piani personalizzati sono riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare, privilegiando il soggetto che gestisce il reddito o è da più tempo fuori dal mercato del lavoro e, qualora presenti nel nucleo familiare, i minori e gli under 35.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non il singolo componente, potranno essere attivati, le seguenti tipologie di intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune interessato dispone:

1. Servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;



Allegato alla determinazione n°29/9 del 14/02/2020

2. Attivazione di progetti d'inclusione attiva che costituiscano "buone prassi";
3. Promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
4. Promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.
5. Promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
6. Partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
7. Laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo;
8. Recupero morosità (affiancato da un impegno di volontariato).
9. L'inserimento dei destinatari REIS in Progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del POR FSE 2014 –2020 di imminente avvio, e quelli finanziati con il programma LavoroRAS, CARPE DIEM, Includis.
10. accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata, sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
11. accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
12. percorsi di educazione al bilancio familiare;
13. altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.

Pertanto, in ordine di graduatoria, come sopra definita, i nuclei familiari verranno convocati dal Servizio Sociale Professionale per la definizione del Progetto di inclusione attiva.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

Ai sensi dell'art. 5 delle linee guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019, l'erogazione dei benefici previsti dalla misura del REIS non verrà vincolata alla partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva solo ed esclusivamente per le seguenti categorie di cittadini:

- le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90 %;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

Art. 4 Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune di LULA, debitamente sottoscritte e accompagnate da copia di documento di identità in corso di validità e indirizzate al Servizi Sociali e dovranno pervenire a mezzo posta o presentate direttamente a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Lula – Via dei Mille 11 entro e non oltre le ore 12.30 del 31/03/2020.



Allegato alla determinazione n°29/9 del 14/02/2020

Chi avesse la necessità di essere assistito nella compilazione della domanda oppure avesse la necessità di chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi, negli orari di apertura al pubblico, ai seguenti referenti:

- Ass. Sociale d.ssa Lai Luisella nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30;
- Ass. Sociale d.ssa Boe Salvatorina nelle giornate di lunedì martedì e mercoledì 10.30 alle 12.30;

Alla Domanda di richiesta REIS 2019 il richiedente, a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente documentazione:

1. Certificazione ISEE – **priva di omissioni/difformità**, in corso di validità, da richiedersi presso i CAF Centri di Assistenza Fiscale, redatta secondo le nuove disposizioni in vigore dal 01 gennaio 2015, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159;
2. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
3. Regolare permesso di soggiorno CEE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non comunitari;
4. Titolo di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
5. Eventuale certificazione sanitaria comprovante l'invalidità;
6. Eventuale copia delle disposizioni dell'autorità giudiziale (separazione, affidamento, ecc.);

Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del bando.

Art. 5 - Motivi di esclusione

Sono esclusi dal programma:

- Coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 2;
- Coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445;
- Coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul presente programma;
- Coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti o presentino domanda incompleta, ovvero non corredata dalla documentazione di cui all'art. 4 del presente bando;
- Coloro che non adempiano, in maniera appropriata agli impegni, sottoscritti dal beneficiario nel "patto di inclusione", ovvero "nel progetto d'inclusione attiva".
- Attestazione ISEE con omissioni/difformità.

L'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Reddito di cittadinanza, non abbia presentato domanda;
- l'istante è stato ammesso al Reddito di cittadinanza.

6. Sospensione e Revoca del beneficio

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare. Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:



Allegato alla determinazione n°29/9 del 14/02/2020

- a) Omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Bando.
- b) Interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con l'Equipe Multidisciplinare e con il Servizio Sociale Comunale;
- c) Reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- d) Facciano un uso distorto del contributo economico.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

Non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio.

Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo ha determinato.

7. Graduatoria di ammissione

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite all'art. 2.1 e 2.2 del presente Bando per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione. La graduatoria soddisferà i beneficiari a seconda delle disponibilità relative ai finanziamenti regionali 2019.

La graduatoria sarà resa pubblica, con atto del Responsabile del Servizio.

Il beneficio sarà erogato per 12 mesi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla definizione del patto d'inclusione, purché le risorse siano state effettivamente trasferite dal Comune dalla Regione Autonoma della Sardegna.

8. Ricorsi

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, ai sensi della L.241/90. Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

9. Trattamento dei dati

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale e dalla Direttiva dell'Unione europea n°679/2016, in vigore dal 25 maggio 2018.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.



Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Servizio Sociale Comunale.

10. Esito del procedimento

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Lula all'indirizzo www.comune.lula.nu.it mediante pubblicazione della graduatoria nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2018 (Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. n. 196/03.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

11. Controlli e sanzioni

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, anche a campione e avvalendosi della collaborazione di INPS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e altri Uffici Pubblici competenti (art.71 del D.P.R. n.455/2000).

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

Art. 12. Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento a quanto approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la Deliberazione n. 48/22 del 29.11.2019 ed il relativo allegato.

13. Pubblicità

Il presente Avviso viene affisso all'Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile assieme alla modulistica, presso l'Ufficio Protocollo (referente Calzedda Antonietta) e sul sito web del Comune all'indirizzo <https://comune.lula.nu.it/>.

Lula lì, _____

Il Responsabile del Servizio